



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AVVOCATURA  
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE E (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE e  
TRIBUTARIO)**

**ATTO N. DEL 200**

**Torino, 18/04/2023**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Domenico CARRETTA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' IN VESTE DI TERZA CHIAMATA NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO PER ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A RESPIRARE ARIA PULITA E PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE IN FORMA SPECIFICA. (LITE N. 94/2023 EB)

Con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2023, la Regione Piemonte ha chiamato in causa, tra gli altri, anche il Comune di Torino nel procedimento giudiziario iniziato nei suoi confronti dai sigg. *omissis*, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore e con il quale è stato domandato all'adito Tribunale: *"NEL MERITO: Previa ogni declaratoria opportuna o necessaria, richiamato quanto dedotto ed argomentato nel presente atto ed ogni norma citata, si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale adito di giudicare, contrariis reiectis, nel modo seguente: 1) accertarsi e dichiararsi che il minore omissis è titolare del diritto fondamentale a respirare un'aria sana e pulita ai sensi della Direttiva n. 2008/50, come recepita dal D. Lgs n. 155/2010, quale corollario*

*del diritto alla vita, alla salute e ad un ambiente salubre, ai sensi degli artt. 13, 16 e 23 della Direttiva n. 2008/50, art. 2, 9 e 32 Costituzione, artt. 2 e 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e artt. 2, 3, 37 e 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ed ogni ulteriore norma citata in atti; 2) accertarsi e dichiararsi che il minore omissis è soggetto "sensibile" ai sensi della Direttiva n. 2008/50, come recepita dal D. Lgs n. 155/2010, in quanto soggetto di minore età e affetto da malattie respiratorie (bronchite ricorrente e asma), come dedotto e documentato; 3) per l'effetto accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Regione Piemonte, a titolo extracontrattuale e/o contrattuale, per la lesione dei diritti fondamentali e i conseguenti gravi danni, patrimoniali e non, sotto il profilo biologico, morale ed esistenziale, patiti e patienti dal minore omissis a causa del mancato adempimento dell'obbligo di risultato previsto dagli artt. 13, e 16 e 23 della Direttiva n. 2008/50, recepiti in Italia dall'art. 9 del D. Lgs. n. 155/2010, in quanto le concentrazioni di PM10, PM2,5 e NO2 hanno superato, e tuttora superano, nei luoghi ove il minore omissis ha vissuto e vive, in "modo sistematico" e "continuato" i "valori limite" previsti dalla anzidetta normativa, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze emesse rispettivamente il 12.05.2022 all'esito della causa C-573/19 (Settima Sezione), il 20.11.2020 (Grande Sezione) all'esito della causa C-644/18 e il 19.12.2012 all'esito della Causa C-68/11 e come dedotto nel presente atto; 4) per l'effetto: - 4a) condannarsi la Regione Piemonte ad adempiere all'obbligo di risultato sancito dagli artt. 13 e 16 della Direttiva n. 2008/50, recepiti in Italia dall'art. 9 del D. Lgs. n. 155/2010, al fine di tutelare il diritto umano e fondamentale del minore omissis a respirare nelle zone di residenza del minore (agglomerato di Torino IT0118) un'aria sana e pulita ed evitare l'ulteriore aggravamento del danno alla salute a questi cagionato, condannando pertanto la convenuta Regione Piemonte ad adottare, entro il termine che il Giudice vorrà fissare, le misure necessarie ed adeguate affinché siano rispettati nelle zone di residenza del minore (agglomerato di Torino IT0118) "nel più breve tempo possibile" i "valori limite" degli inquinanti atmosferici previsti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 155/2010; - 4c) in ogni caso condannarsi in via generica la convenuta Regione Piemonte al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, a favore del minore, con danni da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese e compensi oltre C.U., rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. IN VIA ISTRUTTORIA: Salva ogni integrazione istruttoria e di merito all'esito della costituzione della convenuta e comunque nei termini di legge, si richiede l'ammissione della prova per interpellato e testi sulle circostanze allegare in narrativa, riservandosi l'indicazione dei testi".*

Visto il parere favorevole della Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica – Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali alla costituzione della Città nel giudizio in oggetto, poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;  
di autorizzare la Città di Torino, in persona del Sindaco, a costituirsi, a mezzo dell'Avvocatura Comunale (presso la quale elegge domicilio), nel giudizio in premessa descritto, promosso avanti il Tribunale Civile di Torino dai Sigg. *omissis*, per resistere alle domande avversarie, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, compresa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge, compresa ogni opportuna eccezione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

IL SINDACO  
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella

